

CAPITOLATO D'APPALTO PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CENTRO DIURNO PER DISABILI.

<u>CAPO I – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO</u>	4
Articolo 1 – OGGETTO.....	4
Articolo 2 – SPECIFICHE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO D’AFFIDAMENTO.....	4
Articolo 3 – DURATA DELL'APPALTO.....	4
Articolo 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO.....	5
Articolo 5 – REVISIONE DEI PREZZI.....	5
<u>CAPO II - MODALITA' DI AFFIDAMENTO</u>	5
Articolo 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	5
Articolo 7 – CRITERI E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE.....	6
Articolo 8 - CONTENUTO DELL’OFFERTA.....	7
<u>CAPO III - CONTRATTO</u>	8
Articolo 9 - STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO.....	8
Articolo 10 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.....	8
Articolo 11 - SPESE CONTRATTUALI.....	8
Articolo 12 – GARANZIA DEFINITIVA	8
Articolo 13 - CONTRATTI AGGIUNTIVI	9
<u>Capo IV - ESECUZIONE DEL CONTRATTO</u>	9
Articolo 14 - INIZIO DELL'ESECUZIONE.....	9
Articolo 15 - SPOSTAMENTI DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	10
Articolo 16 – LUOGO DI ESECUZIONE E TERMINI.....	10
Articolo 17 - OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO	10
Articolo 18 – PERSONALE.....	11
Articolo 19 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA.	13
Articolo 20 – DANNI E RESPONSABILITÀ.....	14
Articolo 21 – VARIANTI CONTRATTUALI.....	15
Articolo 22 – SUBAPPALTO.....	15
Articolo 23 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE.....	15
Articolo 24 – RICHIAMI, DIFFIDE E CONTESTAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE.....	16
<u>Capo V - PENALITÀ</u>	16
Articolo 25 - MOTIVI PER L’APPLICAZIONE DI PENALITÀ.....	16
Articolo 26 - IMPORTO DELLE PENALITÀ	16

Articolo 27- MODALITÀ DI APPLICAZIONE E ABBANDONO DELLE PENALITÀ	17
<u>CAPO VI - PAGAMENTI</u>	17
Articolo 28 – PAGAMENTI.....	17
Articolo 29 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI.....	18
<u>Capo VII - VERIFICA DI CONFORMITÀ</u>	18
Articolo 30 - CERTIFICATO DI CONFORMITÀ.....	18
<u>Capo VIII - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</u>	18
Articolo 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	18
Articolo 32 - MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE.....	19
Articolo 33 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO.....	19
Articolo 34 – RECESSO.....	20
<u>CAPO IX - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</u>	20
Articolo 35 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ACCORDO BONARIO.....	20
Articolo 36 – FORO COMPETENTE.....	21

CAPO I - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Articolo 1 - **OGGETTO**

1. L'appalto ha per oggetto l'espletamento, per il periodo indicato al successivo art. 3, del servizio di Centro Diurno per n.13 utenti con handicap in gravità di tipo fisico, psichico e/o sensoriale, accertati dalla L.104/92, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, come meglio specificato nel Progetto tecnico allegato al presente Capitolato.
2. Il servizio di centro diurno dovrà avere sede nel territorio dei comuni di Asciano, Buonconvento, Montalcino, Monteroni d'Arbia, Murlo o Rapolano Terme e l'immobile in cui sarà svolto il servizio dovrà essere nella disponibilità dell'affidatario.
3. Le prestazioni previste sono le seguenti:
 - Servizio di Assistenza di base e alla persona;
 - Servizio di Sostegno Educativo;
 - Servizio di Attività occupazionali e/o formative;
 - Servizio Infermieristico.
4. Il servizio di Centro Diurno è ricompreso tra i servizi alla persona soggetti ad accreditamento istituzionale dalla L.R.T. n. 82/2009 e smi. L'impresa aggiudicataria è pertanto obbligata a rispettare e adempiere a tutti gli aspetti definiti dalla normativa regionale sull'accREDITamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato (L.R. 82 del 28/12/2009 - Decreto Presidente della Giunta Regionale 11/8/2020 n.86/r), nonché a presentare, a richiesta e comunque prima dell'avvio del servizio, la documentazione necessaria.

Articolo 2 – **SPECIFICHE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO D’AFFIDAMENTO**

Le prestazioni comprese nel servizio di centro diurno, così come individuate nel Regolamento regionale n.2/R del 9/01/2018 e s.m.i., oggetto di affidamento sono meglio specificate nel Progetto tecnico allegato al presente Capitolato.

Articolo 3 – **DURATA DELL’APPALTO**

1. Il servizio dovrà essere espletato per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di stipula del contratto o dalla consegna del servizio in via d'urgenza. L'erogazione del servizio dovrà rispettare il seguente orario: dalle ore 9.00 alle ore 17.00, dal lunedì al sabato per 11 mesi all'anno. Il mese di chiusura sarà concordato con il Comitato delle Famiglie.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento del servizio, per ulteriori tre anni, agli stessi prezzi, patti e condizioni in essere, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016.
3. Il rinnovo contrattuale può essere proposto dall'Amministrazione appaltante al soggetto affidatario, per una sola volta, qualora sia ritenuto opportuno e conveniente, tenuto conto dei prezzi di riferimento e del costo di una nuova procedura di gara. La

controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a rinnovare il contratto entro trenta giorni dal ricevimento della proposta dell'Amministrazione.

4. La Società della Salute Senese si riserva la facoltà di prorogare l'affidamento oggetto del contratto di appalto, alle stesse condizioni e modalità, senza eccezione alcuna, fino all'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo dell'appalto è fissato presuntivamente in **€ 477.614,95**, oltre a € 1.500,00 per oneri per la sicurezza e fino a un massimo di € 66.000,00 per spese integrative per emergenza Covid, non soggetti a ribasso, e oltre IVA se e in quanto dovuta, secondo il prospetto economico inserito nel "Progetto tecnico" allegato al presente capitolato. In ragione della facoltà di rinnovo, secondo quanto previsto al precedente art. 3, il valore stimato dell'appalto è di € 1.090.229,90 oltre IVA se e in quanto dovuta.
2. L'importo contrattuale effettivo sarà quello risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario, che dovrà essere espressa sotto forma di ribasso percentuale unico, e dagli oneri derivanti dagli adempimenti inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre alla spesa integrativa per il contrasto all'epidemia Covid-19, come sopra quantificati.
3. Le spese integrative per il contrasto all'epidemia Covid-19, stimate nell'importo fisso e onnicomprensivo di € 2.000,00 mensili, saranno riconosciute fino al termine dello stato di emergenza attualmente in vigore.
4. Il prezzo a base di gara è comprensivo, oltre che del costo del personale, dei costi di coordinamento e ammortamento dei beni utilizzati, delle spese generali, degli oneri per le coperture assicurative, delle spese per gli spostamenti, dell'utile e comunque di tutti i costi d'impresa comprensivi di ogni onere e spesa occorrenti per l'esecuzione dall'appalto a regola d'arte.
5. L'importo dell'appalto è, altresì, comprensivo delle spese di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, e delle utenze relative all'immobile che metterà a disposizione l'affidatario.
6. Non è stato predisposto il DUVRI poiché, considerate le attività oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare/ridurre i rischi da interferenze e pertanto gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza sono pari a zero.

Articolo 5 – REVISIONE DEI PREZZI

1. I prezzi contrattuali del servizio sono fissi e immutabili, non essendo prevista alcuna revisione dei medesimi ai sensi dell'art.106 comma 1 let. a) del D.Lgs 50/2016.

CAPO II - MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Articolo 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. L'appalto verrà aggiudicato a mezzo di procedura aperta alla quale potranno partecipare gli operatori economici indicati all'art. 45 del D.lgs 50/2016 iscritti alla C.C.I.A.A. per l'attività oggetto dell'appalto, in possesso della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
2. Si considerano in possesso di adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale i soggetti che:
 - a) abbiano svolto nell'ultimo triennio servizi analoghi a quello da appaltarsi per un importo complessivo non inferiore a quello posto a base di gara, almeno uno dei quali di durata non inferiore a 2 anni. Ciascun concorrente dovrà rimettere in sede di gara un elenco dei principali servizi analoghi prestati in detto periodo, con l'indicazione degli importi, della loro durata e dei committenti, sia pubblici che privati;
 - b) producano in sede di gara le dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, a comprova della propria solvibilità e solidità finanziaria, rilasciata nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione dell'offerta;
 - c) presentino due favorevoli referenze da parte di enti pubblici per servizi analoghi a quello oggetto di affidamento resi nell'ultimo triennio.
3. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti il requisito di cui al punto a) del comma precedente deve essere posseduto dalla capogruppo nella misura minima del 60% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 20% ciascuna di quanto richiesto all'intero raggruppamento, mentre i requisiti di cui ai punti b) e c) devono essere posseduti da ciascuno dei componenti il raggruppamento.
4. Ai fini del conseguimento della capacità richiesta al comma 2 è inoltre consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento, previsto e disciplinato dall'art.89 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 7 – CRITERI E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, valutabile in base agli elementi di seguito indicati:

A	Prezzo	Massimo punti 30
B	Offerta progettuale	Massimo Punti 70
	Totale	Massimo Punti 100

Con riferimento all'elemento di valutazione B (Offerta progettuale) vengono individuati i seguenti sotto elementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando agli stessi il punteggio massimo a fianco indicato:

B1	Rispondenza del progetto alle caratteristiche dell'utenza, in relazione alla qualità del servizio da erogare, valutabile sulla base dei seguenti sotto-elementi:		
	B1.1	Programma di promozione, controllo e sviluppo della qualità e metodi di gestione dei reclami e dei suggerimenti	Massimo punti 5
	B1.2	Programma di gestione tecnico-organizzativa dei servizi e innovazione	Massimo punti 15
	B1.3	Programma di formazione e aggiornamento professionale del personale impiegato nel servizio oggetto di affidamento.	Massimo punti 10
B2	Sinergie da realizzare, mediante documentati accordi, sviluppate in collaborazione con il tessuto sociale (famiglie, associazionismo, volontariato, cooperazione sociale di tipo B) ispirate alla collaborazione, all'integrazione e alla messa in rete delle diverse risorse dei soggetti presenti sul territorio allo scopo di migliorare la qualità complessiva del servizio e la soddisfazione dell'utenza		Massimo punti 5
B3	Inserimento lavorativo di persone svantaggiate, da realizzare mediante documentati accordi, sinergie e forme di collaborazione con cooperative sociali di tipo B, ai sensi della L.381/91 ovvero inserimenti lavorativi di disabili in numero superiore alle quote di riserva previste dall'art.3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.		Massimo punti 5
B4	Servizi aggiuntivi e gratuiti rispetto a quanto previsto dal capitolato, realizzabili anche con l'impiego documentato di volontari		Massimo punti 10
B5	Ubicazione della struttura proposta per la realizzazione del Centro Diurno. Tempo di viaggio e percorrenza chilometrica. Punteggi da attribuire ai sensi dell'all.1: Asciano=13,59; Buonconvento=20; Monteroni d'Arbia=15,28; Montalcino=4,7; Murlo=10,40; Rapolano Terme=2.		Massimo punti 20

2. L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con le modalità riportate nel dettaglio nel bando di gara.
3. Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del punteggio attribuito in relazione all'elemento A (Prezzo) e B (Offerta progettuale).
4. L'aggiudicazione del servizio avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito complessivamente il punteggio più alto.

Articolo 8 - **CONTENUTO DELL'OFFERTA**

1. Ai fini dell'aggiudicazione i soggetti singoli, oppure appositamente e temporaneamente raggruppati, dovranno rimettere, nel termine e con le modalità indicate dal bando di gara, la documentazione ivi descritta.

CAPO III - CONTRATTO

Articolo 9 - **STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO**

1. Il soggetto aggiudicatario del servizio è tenuto a stipulare apposito contratto d'appalto nei termini e con le modalità previste dal competente ufficio e preventivamente comunicati al medesimo.
2. Ove il rappresentante dell'affidatario non provveda alla sottoscrizione del contratto senza fornire valida giustificazione, verrà dichiarata la decadenza dell'aggiudicazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto dell'appalto possa arrecare grave danno alla Società della Salute Senese, o comunque provocare notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all'eventuale risarcimento danni.
4. L'affidatario si impegna a mettere a disposizione della Società della Salute Senese, per l'esecuzione del servizio, un immobile provvisto di accreditamento ai sensi della vigente normativa in materia entro e non oltre 8 mesi dal provvedimento di aggiudicazione. In mancanza di esso verrà dichiarata la decadenza dell'aggiudicazione e si procederà all'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all'eventuale risarcimento danni.

Articolo 10 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

1. Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:
 - a) il presente capitolato speciale;
 - b) il progetto tecnico;
 - c) l'offerta tecnica ed economica presentata dall'aggiudicatario;
 - d) il provvedimento di aggiudicazione.

Articolo 11 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del soggetto aggiudicatario le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate dallo stesso nella misura e secondo le modalità stabilite dal competente ufficio della Società della Salute Senese e preventivamente comunicategli.
2. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, la Società della Salute Senese trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

Articolo 12 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Fatta, comunque, salva la risarcibilità di ogni e qualsiasi maggior danno in favore della Società della Salute Senese, l'appaltatore è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia prevista dall'art.103 del D.Lgs. 50/2016 a copertura dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, del risarcimento dei danni

derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

2. Detta garanzia deve essere presentata nei termini stabiliti dalla Società della Salute Senese e preventivamente comunicati all'impresa affidataria.
3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 la Società della Salute Senese dichiara la decadenza dell'aggiudicazione.
4. La garanzia definitiva va reintegrata a mano a mano che su di essa la Società della Salute Senese opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dalla Società della Salute Senese, quest'ultima ha la facoltà di provvedere alla reintegrazione rivalendosi sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
5. La garanzia definitiva è svincolata e restituita al contraente progressivamente nel limite massimo dell'80% con le modalità previste dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e il residuo 20% soltanto dopo la conclusione del rapporto, successivamente all'accertamento del regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali.

Articolo 13 - CONTRATTI AGGIUNTIVI

1. Se nel corso di esecuzione del contratto è richiesta all'aggiudicatario l'esecuzione di ulteriori servizi, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e del successivo art. 21, si procede alla sottoscrizione di apposito contratto aggiuntivo.
2. Sul valore del contratto aggiuntivo non è richiesta l'integrazione della garanzia definitiva, ma sono dovute le spese contrattuali.
3. Relativamente ai termini per il versamento delle spese contrattuali e per la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo e ai casi di mancato versamento, si adottano le procedure di cui agli articoli precedenti.

Capo IV - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 14 - INIZIO DELL'ESECUZIONE

1. L'esecuzione del servizio avrà inizio su ordine del Direttore dell'esecuzione, previa formale stipulazione del contratto di affidamento, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa, subordinatamente alla positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare dell'impresa affidataria e alla costituzione della garanzia di cui all'art. 12; competono in tal caso all'impresa, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite.

Articolo 15 - SOSPENSIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Il direttore dell'esecuzione e/o il responsabile unico del procedimento possono disporre la sospensione dell'esecuzione del servizio ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
2. Detta circostanza non dà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria da parte dell'appaltatore.

Articolo 16 – **LUOGO DI ESECUZIONE E TERMINI**

1. Il Centro Diurno oggetto del servizio dovrà essere collocato in un immobile situato nella zona sud del territorio di competenza della SdSS (Comuni di Asciano, Buonconvento, Montalcino, Monteroni d'Arbia, Murlo, Rapolano Terme). La struttura dovrà essere messa a disposizione dall'affidatario e rispondere ai requisiti di accreditamento previsti dalla normativa vigente.
2. L'affidatario è obbligato a effettuare le prestazioni oggetto d'affidamento nei termini prescritti dal presente capitolato o indicati per scritto dal competente Servizio Professionale.
3. Qualunque fatto dell'Amministrazione che obbliga l'affidatario a sospendere o a ritardare l'esecuzione del servizio, non dà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria. L'Amministrazione deve comunque darne preventiva e tempestiva comunicazione all'affidatario.

Articolo 17 - **OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO**

1. L'affidatario dovrà espletare il servizio nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla materia oggetto del contratto, delle disposizioni contenute nel presente capitolato, degli obblighi assunti con la stipula del contratto e delle indicazioni operative formulate dal direttore dell'esecuzione. Si impegna, inoltre, senza eccezione alcuna:
 - a) a dare effettiva esecuzione a tutte le attività previste nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l'aggiudicatario a integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
 - b) a rispettare le norme previdenziali, assicurative e di sicurezza sul luogo di lavoro, contrattuali, regolamentari o previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato, esonerando la Società della Salute Senese da ogni responsabilità;
 - c) a mantenere la riservatezza sulle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, e ad assumere la qualifica di Responsabile del trattamento dati inerenti la gestione del Servizio oggetto del presente capitolato;
 - d) a impiegare personale stabile e adeguatamente formato e aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati a ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità;
 - e) a dare comunicazione preventiva e tempestiva di eventuali scioperi al direttore dell'esecuzione e al responsabile del procedimento, nonché ai singoli utenti, e ad assicurare il rispetto di quanto previsto nel C.C.N.L. di riferimento per quanto attiene all'esercizio del diritto di sciopero dei lavoratori impiegati;

- f) ad adottare, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;
 - g) a indicare il nominativo di un Coordinatore per ogni contatto che si rendesse necessario nel corso dello svolgimento del servizio;
 - h) ad adottare azioni e modelli organizzativi orientati a garantire la continuità del personale e a limitare un elevato turn-over;
 - i) a garantire la fornitura del materiale igienico-sanitario e del vestiario di cui dotare gli operatori per l'espletamento del servizio per la loro sicurezza;
 - j) a rispettare quanto specificato nel Progetto tecnico allegato al presente capitolato.
2. Oltre agli altri oneri indicati nel presente Capitolato, saranno a carico dell'affidatario e si intendono pertanto compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale, anche gli oneri ed obblighi seguenti:
- a) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile in cui viene svolto il servizio;
 - b) la pulizia e la sanificazione delle aree, interne ed esterne, destinate all'utenza;
 - c) la fornitura di materiali per le pulizie rispondenti alla normativa vigente;
 - d) la fornitura di vestiario e DPI agli operatori incaricati del servizio;
 - e) la comunicazione preventiva dell'elenco del personale adibito al servizio e delle sostituzioni che avverranno durante l'appalto del personale assente dal servizio;
 - f) la fornitura, lo sporzionamento e la somministrazione dei pasti secondo quanto previsto dal Progetto tecnico e dalla normativa vigente;
 - g) le utenze relative all'immobile messo a disposizione per la realizzazione del servizio.

Articolo 18 - **PERSONALE**

1. Nel servizio oggetto dell'affidamento devono operare educatori professionali, assistenti di base e alla persona, personale esperto in attività occupazionali e formative, i quali dovranno essere in possesso di tutti i requisiti professionali atti all'espletamento delle attività garantendo un adeguato rapporto numerico con gli utenti, così come previsto dalla legislazione vigente in materia e dalle direttive impartite dalla Regione Toscana.
2. Il Coordinatore è un Educatore Professionale al quale vengono conferite funzioni di direzione e responsabilità complessiva su tutta l'attività della struttura, nonché del personale impegnato ed è il referente del soggetto aggiudicatario nei confronti del committente (Società della Salute Senese). Il Coordinatore risponde della programmazione unitaria e integrata delle attività, della loro organizzazione interna, del loro coordinamento, nonché della verifica dei programmi attuati. Il Coordinatore deve aver svolto il ruolo di educatore per almeno 3 anni.
3. Gli Educatori Professionali svolgono la funzione educativa, ovvero, l'attività di educazione, cura e riabilitazione del disabile. Devono essere in possesso del diploma di laurea nella classe di scienze dell'educazione e della formazione, diploma di Educatore Professionale. Sono altresì validi i corsi di laurea in pedagogia, psicologia e sociologia.

4. Gli assistenti di base e alla persona svolgono attività legate al supporto e all'assistenza dei disabili inseriti. Devono garantire le quotidiane funzioni di pulizia e cucina, supportando gli educatori nell'accudire gli utenti (igiene personale, accompagnamenti, etc.) e devono essere coinvolti in momenti formativi e di organizzazione del servizio. Gli operatori addetti al servizio dovranno essere in possesso di attestato di assistente di base preferibilmente formato o qualifica professionale equipollente e dovranno altresì garantire quanto previsto al punto 5) del Progetto tecnico allegato al presente capitolato.
5. L'infermiere deve essere in possesso degli specifici requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività, assicura, oltre quanto previsto al punto 5) del Progetto tecnico allegato al presente Capitolato, le prestazioni previste nella declaratoria che individua le mansioni della categoria.
6. Il fisioterapista deve essere in possesso degli specifici requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività, assicura, oltre quanto previsto al punto 5) del Progetto tecnico allegato al presente Capitolato, le prestazioni previste nella declaratoria che individua le mansioni della categoria.
7. Il soggetto aggiudicatario all'atto della stipula del contratto dovrà fornire elenco nominativo degli operatori che impiegherà nel Servizio oggetto dell'affidamento, specificando se trattasi di soci lavoratori o di dipendenti, copia della relativa qualifica professionale o attestazione dell'esperienza acquisita e dei corsi di aggiornamento frequentati.
8. Qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi comunicati in fase di aggiudicazione, l'aggiudicatario deve garantire, pena la risoluzione del contratto, la sostituzione con personale di pari professionalità e formazione specifica, fornendo la necessaria documentazione relativa al titolo professionale e/o all'esperienza acquisita di cui al presente articolo.
9. Il personale impiegato nell'espletamento dei servizi oggetto dell'affidamento deve essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. Esso deve essere sempre dotato di un visibile "identificativo" contenente generalità, qualifica e nome del soggetto aggiudicatario.
10. L'aggiudicatario è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale per quanto attiene ai rapporti di lavoro intercorrenti tra il personale stesso, nonché ai rapporti con gli utenti.
11. In caso di eventuali assenze improvvise del singolo operatore incaricato del Servizio, l'aggiudicatario è comunque tenuto ad assicurare il completo e corretto espletamento del Servizio programmato, ricorrendo alla sostituzione immediata del personale assente, dandone tempestiva comunicazione al referente della Società della Salute Senese.
12. In caso di assenza, anche temporanea o di breve durata, del Coordinatore, l'aggiudicatario dovrà sempre assicurare la sua sostituzione con persone idonee, competenti e di pari professionalità, dandone tempestiva comunicazione al referente della Società della Salute Senese.
13. Il soggetto aggiudicatario, al fine di garantire la continuità nel servizio, dovrà impiegare per lo svolgimento del servizio stesso e per tutta la durata dell'affidamento il medesimo personale, limitando al massimo il turn-over, da effettuarsi solo in casi di forza maggiore, e per una percentuale che non superi il 25% delle forze presenti. In caso di superamento di tale limite senza giustificati motivi si potrà arrivare alla

risoluzione del contratto con l'affidamento al secondo in graduatoria e l'addebito delle maggiori spese sostenute.

14. Il personale dell'aggiudicatario è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Articolo 19 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA

1. L'appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Società della Salute Senese e di indennizzo, all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto, sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'affidatario è obbligato ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Il medesimo appaltatore è responsabile in rapporto alla Società della Salute dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Società della Salute;
 - b) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde altresì in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;
 - c) è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e in particolare deve essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo e dovrà garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
 - ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti adottando tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
 - nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/2008;

- nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
 - redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 81/2008;
 - fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.
2. L'aggiudicatario deve certificare, prima dell'inizio dell'appalto e, periodicamente, a richiesta della Società della salute Senese, l'organico addetto all'appalto, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali e assicurativi, deve produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi. La Società della Salute Senese si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento allo stesso di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.
 3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal corrispettivo dovuto all'appaltatore l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
 4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto l'affidatario a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.
 5. Il mancato adempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui sopra conferisce all'Amministrazione il diritto di incamerare la garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 al fine di provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per l'inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Articolo 20 – DANNI E RESPONSABILITA'

1. L'appaltatore è totalmente responsabile di eventuali danni che, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto della Società Salute Senese che di terzi, sia durante l'espletamento del servizio, sia in conseguenza dello stesso, senza riserve o eccezioni.
2. Il soggetto aggiudicatario, in relazione a tutte le responsabilità assunte stipulerà con primaria compagnia assicurativa apposita polizza di assicurazione, da produrre al competente ufficio prima dell'inizio del servizio appaltato, pena la revoca dell'affidamento o la risoluzione del contratto, che preveda:

- nel novero dei terzi la Società della Salute Senese;
 - massimali per riscontrata mancanza o danni alle cose e R.C.T. compresa la SDSS di importi adeguati pari ad almeno € 2.000.000,00 per danni a persone e cose.
3. L'esistenza di tale polizza non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa unicamente lo scopo di ulteriore garanzia. Indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, l'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.

Articolo 21 – VARIANTI CONTRATTUALI

1. Le varianti in corso di esecuzione al contratto stipulato sono ammesse, entro il limite del 20% dell'importo dello stesso, quando comportino modifiche non sostanziali, nonché nei casi previsti dall'art. 106 c.1 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto e con l'osservanza delle modalità riportate nel medesimo articolo nonché nell'art. 22 del D.M. 49 del 2018.

Articolo 22 - SUBAPPALTO

1. L'appaltatore esegue in proprio le prestazioni comprese nel contratto.
2. E' fatto divieto all'affidatario, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva, la cessione del contratto e il subappalto di tutto il servizio affidato.
3. Il subappalto è consentito previa autorizzazione scritta dalla Società della Salute Senese entro i limiti consentiti dalle norme vigenti. In caso di subappalto si applica quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
4. Nell'ipotesi di ricorso al subappalto senza l'autorizzazione di cui al comma 3, l'affidatario si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, la Società della Salute Senese procede alla risoluzione del contratto e all'incameramento della garanzia definitiva.
5. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. L'appaltatore o il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della citata Legge n. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e l'ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Articolo 23 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 la Società della Salute Senese verifica il regolare andamento del servizio da parte dell'appaltatore attraverso il responsabile unico del procedimento e il direttore dell'esecuzione del contratto.

2. E' in facoltà del responsabile unico del procedimento e del direttore dell'esecuzione del contratto eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare:
 - che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e delle obbligazioni assunte con il contratto di affidamento;
 - in genere, l'andamento del servizio in relazione alla qualità e all'idoneità e professionalità degli addetti al servizio medesimo.
3. Il responsabile unico del procedimento redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi.
4. Le verifiche e ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del soggetto aggiudicatario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
5. Le verifiche e i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica di conformità.

Articolo 24 – RICHIAMI, DIFFIDE E CONTESTAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE

1. L'appaltatore che durante l'esecuzione del servizio dia motivo a più rilievi per negligenze e inadempienze nell'osservanza delle clausole riportate in contratto, può essere soggetto a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile unico del procedimento.
3. Nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita dell'appalto egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

Capo V - PENALITA'

Articolo 25 - MOTIVI PER L'APPLICAZIONE DI PENALITÀ

1. L'aggiudicatario è soggetto a penalità quando:
 - si rende colpevole del mancato rispetto dei termini previsti dal presente capitolato per l'esecuzione delle prestazioni in cui si articola il servizio;
 - sia stato oggetto di diffida o richiamo ai sensi del precedente articolo 24, per violazioni di quanto previsto dal presente capitolato e dagli atti contrattuali correlati, incluso il progetto presentato in sede di gara.

Articolo 26 - IMPORTO DELLE PENALITÀ

1. La Società della Salute Senese, in ordine alle violazioni di quanto previsto dal presente capitolato e dagli atti contrattuali correlati, inclusa l'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario, si riserva di applicare penali adeguate e ponderate rispetto alle infrazioni rilevate, determinate ai sensi di quanto previsto dall'art. 113bis comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Le penali non possono superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 27- MODALITÀ DI APPLICAZIONE E ABBANDONO DELLE PENALITÀ

1. L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'affidatario dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla garanzia definitiva; in tali casi, l'integrazione dell'importo della garanzia avviene entro il termine previsto dal comma dall'articolo 12.
2. Le penalità sono notificate all'aggiudicatario a mezzo PEC, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale.
3. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato in apposito conto economico del Bilancio della Società della Salute Senese.
4. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.

CAPO VI – PAGAMENTI

Articolo 28 - PAGAMENTI

1. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto aggiudicatario è incorso, viene effettuato mensilmente a seguito di presentazione di fattura emessa dall'affidatario sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara, conseguentemente alla verifica della correttezza quali-quantitativa della prestazione eseguita rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali effettuata da parte del direttore dell'esecuzione.
2. Il pagamento dell'ultima fattura viene disposto dopo la scadenza del contratto, subordinatamente all'acquisizione del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 30, dal quale risulti che l'esecutore abbia completamente eseguito le prestazioni contrattuali.
3. Ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall'affidatario.

4. L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto di affidamento.

Articolo 29 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

1. La Società della Salute Senese, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'affidatario cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che lo stesso non si ponga in regola con gli obblighi contrattuali.
2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'aggiudicatario a mezzo PEC, ed è preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente. Trascorsi i suddetti 3 mesi senza che l'affidatario si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, la Società della Salute Senese ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Capo VII - VERIFICA DI CONFORMITÀ

Articolo 30- CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

1. Il servizio è soggetto a verifica di conformità diretta a certificare che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e delle leggi di settore, nonché ad accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.
2. Il direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
3. La mancata accettazione delle prestazioni effettuate dall'appaltatore comporta le conseguenze previste al precedente articolo.

Capo VIII - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile la Società della Salute Senese si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto, incamerando la garanzia definitiva, nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:
 - a) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte;
 - b) qualora l'appaltatore non osservi o violi le condizioni o clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti nella materia oggetto d'incarico;

- c) per inosservanza delle istruzioni e direttive impartite dal responsabile del procedimento o dal direttore dell'esecuzione;
 - d) qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto.
2. La risoluzione opererà di diritto dalla data di notifica della volontà della Società della Salute di valersi della clausola risolutiva e deve essere preceduta, nelle ipotesi previste alle lettere a), b) e c), dalla contestazione degli addebiti all'appaltatore, con assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.
 3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) il responsabile del procedimento o direttore dell'esecuzione del contratto assegna un termine, salvo i casi d'urgenza, non inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve di diritto il contratto.
 4. Si procederà altresì alla risoluzione del contratto:
 - a) quando la Società della Salute Senese e l'appaltatore, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'appaltatore ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
 - b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'appaltatore per causa ad esso non imputabile; l'appaltatore ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
 - c) ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte del Società della salute; la Società della salute incamera la garanzia definitiva;
 - d) ove la Società della salute, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi alla società aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto ai sensi dell'art.34;
 - e) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa e in particolare qualora ricorrano le fattispecie previste dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016.

Articolo 32 - MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati al Soggetto aggiudicatario a mezzo PEC.

Articolo 33 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, al soggetto aggiudicatario è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al comma 5, il pagamento del valore del servizio regolarmente eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione.

2. Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), e al comma 4 let. c) dell'articolo 31, il Committente ha la facoltà di affidare a terzi la rimanente parte del servizio, in danno dell'aggiudicatario inadempiente.
3. L'affidamento avviene per procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
4. L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore inadempiente con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del Servizio affidato e dell'importo relativo.
5. All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Società della Salute Senese rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla garanzia incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dello stesso, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto allo stesso, disposto con provvedimento dell'organo competente.
6. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'appaltatore inadempiente.
7. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 34 - RECESSO

1. Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, la Società della Salute Senese si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo quanto previsto al comma seguente, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite PEC.
2. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto nonché del dieci per cento delle prestazioni non eseguite calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
3. In caso di recesso unilaterale da parte dell'appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

CAPO IX - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 35 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E ACCORDO BONARIO

1. Quando sorgono contestazioni sull'esecuzione del contratto tra la Società della Salute Senese e il soggetto aggiudicatario che implicino un aumento dell'importo contrattuale compreso tra il 5% ed il 15% le relative controversie saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del D.Lgs. 50/2016 e all'esito di questi deferite al giudice civile a norma dell'art. 209 del medesimo decreto.
2. Qualora sorgano contestazioni sull'esecuzione del contratto e non sussistano i presupposti di cui al primo comma, il responsabile del procedimento, nel termine di cinque giorni, decide sulle controversie.

3. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'appaltatore, che provvede per intanto ad eseguirle.
4. Ove l'appaltatore ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al giudice civile. E' infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente capitolato d'appalto ad arbitri.

Art. 36 – FORO COMPETENTE

1. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Siena.

Il Responsabile del Procedimento

(Dott. Lorenzo Brenci)

Gara per affidamento del servizio di gestione di un Centro Diurno per Disabili

Criterio n° A5 Tempo di viaggio e percorrenza chilometrica			
Punti MAX 20 (10 per tempo e 10 per km)			
Per questo indicatore nel caso di indisponibilità della struttura non viene attribuito nessun punteggio.			
<u>Punteggio tempo di percorrenza</u> Al diminuire dei tempi di percorrenza aumenta il punteggio attribuito Tempo minimo = 10 punti – Tempo max = 1 punto			
<u>Punteggio distanza chilometrica</u> Al diminuire della distanza aumenta il punteggio attribuito. Tempo minimo = 10 punti – Tempo max = 1 punto			
da:	km	min	a:
Asciano	18,6	23	Buonconvento
	15,9	18	Monteroni d'Arbia
	30,9	35	Montalcino
	8,9	11	Rapolano Terme
	26,5	32	Murlo
<i>somme distanze e tempi</i>	100,8	119	
<i>punteggi parziali</i>	6,54	7,05	
<i>punteggio indicatore</i>	13,59		
da:	km	min	a:
Buonconvento	18,6	23	Asciano
	13	15	Monteroni d'Arbia
	13,6	16	Montalcino
	27,5	34	Rapolano Terme
	11,2	13	Murlo
<i>somme distanze e tempi</i>	83,9	101	
<i>punteggi parziali</i>	10	10	
<i>punteggio indicatore</i>	20		
da:	km	min	a:
Monteroni d'Arbia	15,9	18	Asciano
	13	15	Buonconvento
	27,6	31	Montalcino
	33,7	31	Rapolano Terme
	12,7	18	Murlo
<i>somme distanze e tempi</i>	102,9	113	
<i>punteggi parziali</i>	7,25	8,03	
<i>punteggio indicatore</i>	15,28		

da:	km	min	a:
Montalcino	30,9	35	Asciano
	13,6	16	Buonconvento
	27,6	31	Monteroni d'Arbia
	39,7	43	Rapolano Terme
	24,8	24	Murlo
<i>somme distanze e tempi</i>	136,6	149	
punteggi parziali	2,57	2,13	
punteggio indicatore	4,7		

da:	km	min	a:
Murlo	26,5	32	Asciano
	11,2	13	Buonconvento
	12,7	18	Monteroni d'Arbia
	24,8	24	Montalcino
	45,3	43	Rapolano Terme
somme distanze e tempi	120,5	130	
punteggi parziali	4,8	5,24	
punteggio indicatore	10,04		

da:	km	min	a:
Rapolano Terme	8,9	11	Asciano
	27,5	34	Buonconvento
	33,7	31	Monteroni d'Arbia
	39,7	43	Montalcino
	45,3	43	Murlo
somme distanze e tempi	155,1	162	
punteggi parziali	1	1	
punteggio indicatore	2		

Nota:
Percorrenze e tempi definiti il 09/06/2021 con google maps scegliendo i percorsi più veloci prendendo a riferimento i centri urbani.

Tabelle di calcolo per assegnazione punteggi

Tempi di percorrenza: Minimo = 101 minuti; Max = 162 minuti

Al diminuire dei tempi di percorrenza aumenta il punteggio attribuito.

scostamento Max 61 Intervallo 6,1	Punteggio attribuito Scostamento 0 = 10 punti Scostamento max = 1 punto	tempi di Scostamento
Asciano	$61-18=43/6,1 = 7,05$	$119-101 = 18$
Buonconvento	$61-0=61/6,1 = 10$	$101-101 = 0$
Monteroni d'Arbia	$61-12=49/6,1=8,03$	$113-101 = 12$
Montalcino	$61-48=13/6,1=2,13$	$149-101 = 48$
Rapolano Terme	$61-61=0$ (punteggio minimo =1)	$162-101 = 61$
Murlo	$61-29=31/6,1=5,24$	$130-101 = 29$

Distanze chilometriche - Min = 83,9 – Max = 155,1

Al diminuire della distanza aumenta il punteggio attribuito

scostamento Max 71,2 Intervallo 7,2	Punteggio attribuito Scostamento 0 = 10 punti Scostamento max = 1 punto	distanze di Scostamento
Asciano	$71,2 - 24,1 = 47,1/7,2 = 6,54$	$108-83,9 = 24,1$
Buonconvento	$71,2-0 = 71,2/7,2 = 10$	$83,9-83,9 = 0$
Monteroni d'Arbia	$71,2-19 = 52,2/7,2 = 7,25$	$102,9-83,9 = 19$
Montalcino	$71,2-52,7=18,5/7,2 = 2,57$	$136,6-83,9 = 52,7$
Rapolano Terme	$71,2-71,2=0$ (punteggio minimo = 1)	$155,1-83,9 = 71,2$
Murlo	$71,2-36,6=34,6/7,2 = 4,80$	$120,5-83,9 = 36,6$